

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Disciplinare (2019/2020)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione del Dr. Francesco Pio Benvenuto, si è riunito il giorno 18.7.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUERRINO AMADORI (Amministratore unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl) - (nota n. 00227/731 pf18-19 GP/jg del 4.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie, per quanto di ragione, il deferimento e, per l'effetto, commina al sig. Amadori Guerrino, nella qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre).

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (all'epoca dei fatti Presidente della AS Pro Piacenza 1919 Srl), DE BIASI CARLO (all'epoca dei fatti dipendente in qualità di Magazziniere della AS Pro Piacenza 1919 Srl non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del CGS per aver svolto attività rilevante

per l'ordinamento federale), SARR LAMINE MANUEL (all'epoca dei fatti calciatore con tesseramento per l'AS Pro Piacenza 1919 Srl in attesa di visto di esecutività - poi concesso dalla Lega Pro in data 22/1/2019), IODICE GABRIELE (all'epoca dei fatti calciatore con tesseramento per l'AS Pro Piacenza 1919 Srl in attesa di visto di esecutività - poi concesso dalla Lega Pro in data 22/1/2019), ISUFI CALVIN (all'epoca dei fatti (20/1/2019) calciatore con tesseramento per l'AS Pro Piacenza 1919 Srl in attesa di visto di esecutività - poi concesso dalla Lega Pro in data 22/1/2019), MIGLIOZZI CRISTIANO (all'epoca dei fatti (20/1/2019) calciatore con tesseramento per l'AS Pro Piacenza 1919 Srl in attesa di visto di esecutività - poi concesso dalla Lega Pro in data 22/1/2019), CIRIGLIANO NICOLA (all'epoca dei fatti (20/1/2019) calciatore con tesseramento per l'AS Pro Piacenza 1919 Srl in attesa di visto di esecutività - poi concesso dalla Lega Pro in data 22/1/2019) - (nota n. 14843/890 pfl8-19 GC/GP/ma del 20.6.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, rinvia il dibattimento alla riunione del 2.8.2019 ore 12.00, senza ulteriori avvisi e facendo salvi i diritti di prima udienza.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SCAPOLO (calciatore tesserato per la società Varese Calcio Srl nella stagione sportiva 2017/2018), SOCIETÀ VARESE CALCIO Srl - (nota n. 34/490 pfl8-19 GP/ma del 1.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[265] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SCIOTTO (all'epoca dei fatti AU Legale Rapp.te p.t. della società ACR Messina SSD a rl), SOCIETÀ ACR MESSINA SSD a rl - (nota n. 14975/795 pf18-19 GC/GP/ma del 24.6.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge le seguenti sanzioni:

- per Pietro Sciotto, inibizione di mesi 2 (due);
- per la società ACR Messina SSD arl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[267] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI SALVO (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga), SOCIETÀ SSD ALBALONGA - (nota n. 15136/1117 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Dott. Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BATTILORO GAETANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl), società SSCD GRANATA 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019.).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 127 nuovo CGS FIGC, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Battiloro Gaetano, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- per la società SSCD Granata 1924 Srl, ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[266] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MANCINI (all'epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio Srl), ARINGLEN SHUKA (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5 del CGS vigente "ratione temporis" avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale), SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 15160/796 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare condanna il calciatore Aringlen Shuka ad 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi al momento del primo tesseramento utile, presso una società affiliata alla FIGC e proscioglie il Sig. Luca Mancini, all'epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, e la Società San Marino Calcio Srl da ogni addebito.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[3] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELL'ARTE SILVESTRO DARIO (all'epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina), SOCIETÀ ASD TROINA - (nota n. 208/644 pf18-19 MS/CS/cf del 3.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per Dell'Arte Silvestro Dario, sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro);

- per la società ASD Troina, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Dott. Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia